



# **Comune di Monte Argentario**

( *Provincia di Grosseto* )

*Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano*

*Tel. 0564-811911*

4° settore

## **ORDINANZA N° 367 DEL 30-12-2011**

### **IL SINDACO**

**DATO** atto che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e della somministrazione sono disciplinati da normative nazionali e regionali;

**CONSIDERATO** in particolare che la regolamentazione introdotta dal D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114 (cosiddetta riforma Bersani) è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (Legge 287/1991);

**VISTO** in particolare l'art. 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore del commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;

**VISTA** la legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011, la quale introduce una ulteriore disposizione (art. 35, comma 6) all'art. 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare dopo la lettera d9 è aggiunta la seguente :

"d-bis) in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche p città d'arte";

**VISTO** l'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e la relativa legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, che modificando l'art. 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ha eliminato ogni riferimento al carattere sperimentale della liberalizzazione degli orari nonché ogni riferimento alla limitazione ai soli comuni turistici e città d'arte di tale disciplina;

**CONSIDERATO** che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali con obbligo di adeguamento entro u termine massimo di 90 giorni;

**VISTO** l'art. 50 del D.. Lgs 18/08/2000, n. 267;

### **ORDINA**

- 1) Di dare atto che devono intendersi **abrogati** (se non già soppressi in base a precedenti disposizioni), i seguenti obblighi:
  - a) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura
  - b) l'obbligo della chiusura domenicale e festiva
  - c) l'obbligo della mezza giornata di chiusura settimanale

- 2) che gli obblighi di cui al precedente punto devono intendersi **soppressi** con effetto dal **1 gennaio 2012**
- 3) che gli obblighi di cui al precedente punto 1) devono intendersi **abrogati** relativamente alle attività di :
  - a) commercio al dettaglio in sede fissa
  - b) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
  - c) vendita di quotidiani e periodici
- 4) di dare atto che deve intendersi **abrogata** implicitamente ogni limitazione di orario relativa ad attività artigianali equiparate alle attività di commercio al dettaglio (pizzerie rosticcerie, gelaterie ecc.);
- 5) al fine di garantire parità di trattamento ed uniformità di disciplina, salvo che non sia diversamente previsto da esplicita norma nazionale o regionale, di **disporre l'abrogazione** della disciplina limitativa in termini di orari e giorni di apertura relativamente alle attività di
  - estetista
  - acconciatore
  - piercing e tatuaggi
  - altre attività del settore dei servizi alla persona
- 6) di ritenersi **abrogata** ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente atto:

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di fare esattamente osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Firenze ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Dalla Residenza Municipale, li 30-12-2011

IL SINDACO  
Ing. Arturo CERULLI

---